



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro
sulla razionalizzazione normativa**
aprile 2005 - settembre 2008

INDICE

1. Presentazione
 2. Manutenzione normativa e omogeneità dei provvedimenti
 3. Abrogazioni e dimensioni del sistema normativo
 4. Testi unici e riordino legislativo
 5. Valutazioni sugli effetti delle norme
 6. Altri interventi
- Allegato A - Guida alla razionalizzazione delle leggi provinciali

1. PRESENTAZIONE

Il 17 febbraio 2005 il consiglio della provincia autonoma di Trento approva la mozione n. 21, sulla razionalizzazione del sistema normativo provinciale. La mozione si riallaccia a un atto analogo, approvato dal consiglio nel 1994 (con il n. 42), che istituì un comitato per la semplificazione normativa. Fra le proposte di quel comitato va ricordata l'operazione di pulizia tradottasi nell'abrogazione di molte leggi non più attuali (approvata con qualche ritardo, come legge provinciale n. 15 del 1998) e una proposta di modifica dello statuto speciale destinata a facilitare l'approvazione di testi unici.

La mozione del 2005 individua alcuni obiettivi:

- a) razionalizzazione degli strumenti che incidono sulla qualità delle norme, con particolare riguardo alle leggi finanziarie e ai provvedimenti disomogenei;
- b) abrogazione di norme desuete;
- c) riordino della normativa e approvazione di testi unici;
- d) semplificazione del linguaggio;

- e) miglioramento della divulgazione;
- f) valutazioni sulla ricaduta delle nuove norme.

Prevede la costituzione di un gruppo di lavoro consiliare, con compiti di studio e propositivi, e la possibilità di attuare consultazioni delle parti sociali.

Il 17 marzo 2005 il presidente del consiglio provinciale nomina il gruppo di lavoro: lo compongono i consiglieri Agostino Catalano, Mauro Delladio, Tiziano Odorizzi e Roberto Pinter. I consiglieri decidono di alternarsi nel coordinamento delle sue attività, a turno. Partecipa alle attività del gruppo di lavoro la giunta provinciale, rappresentata dall'assessore Ottorino Bressanini.

Nel periodo compreso fra l'aprile del 2005 e il settembre del 2008 il gruppo di lavoro s'è riunito venti volte. Nelle sue prime sedute ha esaminato le questioni relative alla sua organizzazione e ha approvato un programma di lavoro. Nelle sedute successive, affiancate da un'attività più informale, ha trattato i singoli punti del programma e altri temi suggeriti dagli argomenti dell'agenda politica, dalla consultazione di esperti e così via. Per evitare l'autoreferenzialità, infatti, il gruppo di lavoro ha attuato diverse consultazioni, specie nel primo anno di lavoro: coinvolgendo associazioni imprenditoriali, comuni, rappresentanti del mondo giudiziario, senza trascurare le stesse strutture provinciali.

La mozione n. 21 del 2005 impegna il gruppo di lavoro a riferire periodicamente al consiglio provinciale sui risultati delle sue attività: con alcune lettere e relazioni il gruppo di lavoro ha sempre tenuto aperto questo canale informativo. Nel sito internet del consiglio provinciale, inoltre, la pagina http://www.consiglio.provincia.tn.it/consiglio/gruppo_razionalizzazione.it.asp fornisce notizie riassuntive sul gruppo di lavoro, con i testi delle sue proposte. Questa relazione, ora, getta uno sguardo d'insieme sulle attività del gruppo di lavoro, in prossimità delle elezioni e alla fine del suo mandato: soffermandosi sui principali argomenti trattati, sulle proposte presentate, sul loro esito.

Sarà bene sottolineare che il gruppo di lavoro non ha poteri decisionali: può solo proporre delle misure alle persone o agli organi che hanno questi poteri, e cioè - in primo luogo - alla giunta e al consiglio provinciale. Come si vedrà in

seguito diverse proposte sono state recepite, e hanno prodotto un'effettiva semplificazione; in altri casi l'obiettivo non è stato ancora raggiunto, a volte perché si tratta di iniziative maturate in tempi recenti, altre volte perché esse richiedono attività complesse, destinate a protrarsi negli anni. In questi casi non possiamo far altro che consegnare il testimone, sperando che in futuro giunta e consiglio si muovano nella direzione indicata dalle pagine che seguono.

2. MANUTENZIONE NORMATIVA E OMOGENEITÀ DEI PROVVEDIMENTI

La questione ha avuto particolare risonanza all'inizio della legislatura, quando la giunta provinciale ha presentato sei progetti di legge che toccavano un numero molto maggiore di materie. Si trattava quasi sempre di modificazioni testuali di leggi in vigore: la coerenza normativa, quindi, era recuperata a livello di banche dati o successive iniziative di divulgazione, dove le modifiche testuali sono inserite nelle leggi che disciplinano i singoli settori. L'iniziativa veniva giustificata dalla constatazione che durante le due legislature precedenti era stato possibile approvare un numero ridotto di leggi, e quindi c'era la necessità di recuperare un arretrato. Comunque i meccanismi di programmazione adottati dal consiglio provinciale nel 2004 dovrebbero aiutare a fare in modo che ritardi del genere non si ripetano, in futuro.

Per inciso: già il comitato per la semplificazione normativa istituito nel 1995 aveva individuato nella programmazione un presupposto indispensabile per migliorare la qualità delle norme, e in particolare per ridurre il peso dei provvedimenti omnibus, che intervengono in molte materie, rendendo le leggi poco trasparenti e difficilmente comprensibili. Da notare che la prassi dei provvedimenti omnibus, a livello statale e in alcune regioni, ha prodotto testi anche più complessi dei nostri (ad esempio: articoli-fiume composti da centinaia di commi); il motivo di queste disfunzioni ha sempre a che fare con una programmazione carente e con le modalità di funzionamento delle assemblee.

A livello provinciale la carenza di programmazione ha causato, fra il 1993 e il 2003, un peso crescente delle leggi finanziarie e poi delle leggi collegate alla

manovra di bilancio, dov'erano concentrate molte disposizioni che non si riusciva ad approvare durante il resto dell'anno. Anzi, si può dire che questi provvedimenti disomogenei costituissero l'urgenza principale a livello di razionalizzazione del sistema normativo. Infatti il legislatore provinciale, nella maggioranza degli altri casi, ha disciplinato le materie di sua competenza con leggi sufficientemente organiche; e in genere non ha neppure trascurato di chiarire i rapporti con le leggi previgenti (abrogandole esplicitamente). Le leggi finanziarie e collegate, invece, non contenevano solo modificazioni anche estese e rilevanti di leggi in vigore (nel qual caso, come s'è detto, la coerenza del sistema viene recuperata grazie alle tecniche di redazione delle norme e delle banche dati), ma anche parecchie disposizioni autonome di rilievo, per esempio nei settori dei tributi, dell'istruzione, della tutela ambientale. Queste ultime disposizioni si collocano al di fuori della regolamentazione organica di una materia, rendendo più difficile ricostruire la loro portata: non a caso si parla - in casi del genere - di disposizioni intruse o *leges fugitivae*.

Un'efficace programmazione dell'attività legislativa dovrebbe eliminare gradualmente questi inconvenienti. Però resterà sempre qualche esigenza di manutenzione spicciola delle norme vigenti, che magari non troverà la possibilità di esprimersi nei provvedimenti programmati. Inoltre la manovra finanziaria statale pone degli obblighi in capo al legislatore provinciale; obblighi che possono risolversi nella necessità di adeguare alcune norme in vigore, al momento di approvare il bilancio. Quindi il peso dei provvedimenti omnibus si può ridurre sostanzialmente, ma non eliminare. L'importante è che questi provvedimenti si limitino a contenere interventi puntuali, motivati dalle esigenze di cui s'è detto ed espressi come modificazioni testuali delle leggi in vigore nei singoli settori, in modo che tutta la disciplina sia ricondotta nel loro ambito.

Da queste considerazioni è sorta la proposta d'intervenire eliminando la previsione che ogni anno la giunta potesse proporre delle leggi di adeguamento: queste leggi, a contenuto istituzionalmente disomogeneo, avrebbero dovuto sostituire le leggi collegate alla manovra di bilancio, includendo gli interventi di

manutenzione normativa di cui s'è parlato. Secondo il gruppo di lavoro una parte dei loro contenuti, precisata e formulata obbligatoriamente come modificazione testuale di leggi in vigore, poteva essere ricondotta nell'ambito delle leggi finanziarie, e cioè delle altre leggi periodiche a contenuto strutturalmente disomogeneo: dimezzando così il numero dei provvedimenti omnibus. Già questo permette una migliore comprensione del sistema, perché al di fuori delle leggi settoriali - in linea di principio - ci potrà essere un solo tipo di provvedimenti (le leggi finanziarie) in cui sarà sempre possibile trovare disposizioni che riguardano un qualsiasi settore.

Da notare che in base a questi criteri bisognerebbe usare un'estrema cautela e verificare la presenza di urgenze obiettive e non affrontabili altrimenti, prima d'introdurre nel nostro ordinamento altri provvedimenti disomogenei recentemente escogitati a livello statale o in certe regioni, come le leggi comunitarie o le leggi di semplificazione.

Il gruppo di lavoro, dunque, ha pensato a una nuova legge finanziaria con un contenuto più limitato della somma delle vecchie leggi finanziarie e di adeguamento, che si coordinasse meglio con le leggi di settore (grazie all'obbligo di esprimere come modifiche testuali gli interventi di manutenzione). In tal modo, oltretutto, il tempo già occupato - nella programmazione dei lavori consiliari - dalla legge di adeguamento lo si potrebbe impiegare per l'esame di provvedimenti più omogenei, relativi alle singole materie.

La proposta è stata formalizzata alla fine del 2005: consisteva in una modificazione delle norme che regolano la manovra di bilancio, definendo le leggi finanziarie. Condivisa dalla giunta e dal consiglio provinciale, è stata approvata come articolo 35 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (legge finanziaria 2006), sostitutivo dell'articolo 26 della legge provinciale n. 7 del 1979 (legge di contabilità).

Rimane la presenza di altre leggi che contengono disposizioni intruse. Di solito queste disposizioni intervengono su questioni di dettaglio, per risolvere problemi nuovi; e sono formulate quasi sempre come modifiche testuali di leggi

già in vigore: come s'è detto, quindi, la chiarezza è recuperata nelle banche dati o nelle altre iniziative di divulgazione.

Inoltre ci sono tuttora alcune leggi che regolano in maniera autonoma aspetti particolari di una materia ben definita (la sanità, per esempio), che sarebbe più corretto disciplinare nelle leggi che la trattano in maniera organica, per diminuire il numero delle norme, uniformare i procedimenti amministrativi ecc.

Per raggiungere un buon livello di organicità e di comprensibilità del sistema normativo, quindi, bisognerebbe intervenire sulle disposizioni intruse che non sono formulate come modificazioni testuali di altre leggi e sulle leggi che non disciplinano in maniera sufficientemente organica una materia.

Nella legislatura che sta per concludersi il consiglio provinciale ha approvato un buon numero di leggi a contenuto organico; si auspica che in futuro si dedichi a interventi di manutenzione sulle residue disposizioni che mancano di organicità, riconducendole nell'ambito di provvedimenti più organici. Abbiamo allegato a questa relazione un documento che contiene una traccia sugli interventi da attuare, materia per materia.

3. ABROGAZIONI E DIMENSIONI DEL SISTEMA NORMATIVO

S'è già detto della legge provinciale n. 15 del 1998, che - prendendo a modello esperienze di altri paesi - ha abrogato numerose disposizioni provinciali desuete, sgombrando il campo da possibili equivoci sulla loro vigenza e quindi da sprechi di tempo e risorse (non sono mancati casi in cui ci si è rivolti a un giudice per risolvere questioni di vigenza). La bontà dell'idea è dimostrata dal fatto che negli anni seguenti iniziative simili sono state prese da diverse regioni, e recentemente anche dallo stato.

Ma la proposta abrogativa, tradotta in legge tre anni dopo, è del 1995; e all'epoca la provincia non aveva ancora realizzato le sue banche dati, che ora permettono una valutazione più accurata sulla consistenza del sistema normativo. Per questo, e forse per qualche timidezza dovuta alla novità dell'operazione, erano rimaste in piedi alcune disposizioni che avrebbero potuto essere abrogate.

Visto che si trattava di numeri ridotti rispetto a quelli di due legislature or sono il gruppo di lavoro ha ritenuto che fosse preferibile non avviare un'iniziativa autonoma, ma prevedere l'inserimento delle abrogazioni nei provvedimenti dedicati alla manutenzione del sistema normativo: e quindi - dato che questo compito non spetta più alle leggi di adeguamento - nelle leggi finanziarie. Di qui la proposta d'introdurre nella ridefinizione delle leggi finanziarie, di cui s'è detto sopra, una norma sul loro eventuale contenuto abrogativo di leggi desuete: norma che è stata inserita nel citato articolo 35 della legge provinciale n. 20 del 2005. In tal modo, fra l'altro, si rende più facile replicare le abrogazioni se qualche dimenticanza, in futuro, lo rendesse necessario; e si dà un indirizzo sulla necessità di tenere sempre pulito e ordinato il sistema normativo provinciale.

Nel frattempo i tecnici che lavorano a supporto del gruppo di lavoro hanno individuato le leggi desuete che non erano state abrogate nel 1998 o che s'erano aggiunte negli anni successivi. Quindi s'è compilato un elenco comprendente sia disposizioni abrogate da leggi successive in maniera implicita o poco chiara, sia alcune disposizioni temporanee il cui termine di vigenza non era stabilito in maniera inequivoca. Il tutto è stato approvato dal consiglio provinciale come articolo 61 e allegati D ed E della legge provinciale n. 20 del 2005.

Nel 2006 il gruppo di lavoro ha compiuto un ulteriore approfondimento, specialmente sulle leggi in materia di personale sostituite - dopo il 1998 - dai contratti di lavoro. Di qui un nuovo intervento, concretizzatosi nell'articolo 78 e nell'allegato C della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11. Grazie a questi due interventi sono state abrogate, per intero o parzialmente, quasi 170 leggi.

L'operazione ha consentito di ridurre a meno di 380 il numero delle leggi provinciali vigenti. In tal modo la provincia consolida la sua posizione di ente con il minor numero di leggi in vigore fra le regioni italiane.

Alle leggi, però, bisogna aggiungere almeno i regolamenti. Ora, un recente arricchimento delle banche dati normative provinciali ha consentito d'individuare una gran numero di regolamenti invecchiati; il gruppo di lavoro, quindi, ha suggerito alla giunta provinciale di abrogarli. Anche quest'operazione è andata a

buon fine, traducendosi nell'abrogazione di circa 380 regolamenti da parte del decreto del presidente della provincia 14 aprile 2008, n. 14-121/Leg. Il numero dei regolamenti in vigore, di conseguenza, è sceso a meno di 170.

Questi dati rendono palese che, se pure ci sono margini di miglioramento, i problemi del sistema normativo provinciale non sono attribuibili al numero eccessivo delle leggi. Infatti la provincia ha competenza in almeno una sessantina di materie (ad esempio: urbanistica, foreste ecc.); inoltre negli ultimi venticinque anni il numero di articoli per legge, in media, è stato di poco superiore a quindici. Dunque si può ritenere che ogni materia, in media, sia regolata da meno di cento articoli di legge. E da un numero di parole non molto lontano, presumibilmente, da quello delle istruzioni per il funzionamento del programma informatico con cui è scritta questa relazione. Quindi non si può dire che il diritto provinciale sia troppo complesso, e più complesso di un qualsiasi sistema di regole in uso nella nostra società, perché ci sono troppe leggi.

I problemi, semmai, derivano dai rapporti delle leggi provinciali con le molto più numerose e confuse norme statali e comunitarie: ivi comprese circolari, atti amministrativi generali ecc. A ciò si aggiungano le difficoltà che nascono dal linguaggio burocratico, dalla contraddittorietà, dalla frammentazione normativa.

Ora, è ovvio che la provincia ha minime possibilità d'incidere sul modo di legiferare di altri soggetti, o sulla distribuzione delle competenze fra i vari enti; tenendo conto del fatto che una delimitazione più netta delle sfere di competenza renderebbe più facile districarsi fra le norme, ma confligge con la tendenza a rendere mobili i confini fra le attribuzioni dello stato, delle regioni e degli altri enti, che oggi è prevalente (anche se in Svizzera, per esempio, è stata messa in discussione). Oltretutto la specialità della provincia di Trento, qui, non è d'aiuto: capita infatti che una disposizione statale valida in altre regioni non si applichi da noi, e che questo non sia del tutto chiaro o ben compreso (specie da soggetti abituati ad avere a che fare con lo stato centrale più che con le autonomie).

Dei margini d'intervento, però, ci sono anche qui: le norme provinciali possono essere costruite per rendere più chiaro il loro rapporto con quelle statali,

o possono essere scritte in maniera più semplice. Da questo punto di vista va apprezzato l'ordine del giorno n. 82, approvato dal consiglio provinciale il 14 febbraio 2006, su proposta del gruppo di lavoro. L'ordine del giorno, fra l'altro, impegna la giunta a ispirarsi, nelle sue proposte, a criteri di semplicità linguistica, di omogeneità, di deflazione normativa, anche sul versante dei rapporti con le norme statali o comunitarie. Altri indirizzi riguardano la semplificazione organizzativa e amministrativa (riduzione degli adempimenti per cittadini e imprese) e l'applicazione di tecniche di analisi d'impatto della regolamentazione.

4. TESTI UNICI E RIORDINO LEGISLATIVO

Anzitutto non ci si formalizzi sul nome: non conta che un atto si chiami testo unico, codice o quant'altro, ma che disciplini in maniera organica ed esaustiva una materia ben definita. Per esempio: l'urbanistica, in provincia, è disciplinata da una sola legge (trascurando pochissimi provvedimenti estemporanei e a termine - in ispecie quelli relativi ai condoni), sempre modificata in maniera testuale dalle leggi successive, e recentemente sostituita da una nuova legge. Quindi chi consulta le legge urbanistica nelle banche dati provinciali è quasi come se consultasse un testo unico.

In secondo luogo bisogna considerare che un testo unico o una legge di riordino organico sono atti normativi primari. Dunque non comprendono tutto ciò che la provincia ha prodotto in materia: regolamenti, atti amministrativi generali, circolari. A dire il vero qualche anno fa c'è stato un tentativo, a livello statale, di scrivere testi unici che contenessero anche norme regolamentari: ma fu criticato e poi abbandonato. Anche perché non eliminava gli atti legislativi e regolamentari originari, ma li raccoglieva in una sola sede. Per fare questo, però, non servono formule giuridiche d'incerto valore: basta che l'amministrazione curi la divulgazione dei testi che riguardano una materia in un solo documento, corredato di note, glossari ecc. per facilitarne la lettura.

Tornando ai testi unici, normalmente si tratta di atti a basso contenuto innovativo, che riordinano e unificano disposizioni prima collocate in diversi

provvedimenti. Quindi il testo unico lo si fa se una materia è assestata, se non richiede molti interventi di modifica sostanziale. Altrimenti conviene approvare una legge nuova, che mantenga i caratteri di organicità posseduti dai testi unici.

Ora, le consultazioni di cui s'è detto all'inizio hanno confermato che nella maggior parte delle materie di competenza provinciale la giunta stava lavorando per produrre delle leggi di riordino. Il che escludeva la possibilità d'intervenire con lo strumento dei testi unici.

Ciò non toglie che, in altri casi o in altri momenti, le operazioni di riordino a diritto costante riconducibili alla categoria dei testi unici possano essere utili. Ma nelle regioni, e in particolare nella nostra provincia, l'esigenza sarà minore che non a livello statale (per le ridotte dimensioni del sistema normativo e la discreta organicità di molte leggi). Talora, anzi, potrebbe essere soddisfatta con più semplici modalità di pubblicazione degli atti normativi: che consentano di rifondere tutte le modifiche testuali in un solo atto, come si fa altrove. Di qui il suggerimento di spostare l'attenzione sugli strumenti per la ripubblicazione legale dei testi coordinati con le modificazioni successive. Quest'ipotesi, d'altronde, è molto vicina alla prassi austriaca ripresa nella proposta di modifica dello statuto speciale di cui si dirà fra breve.

I ragionamenti appena fatti non sono molto diversi da quelli del comitato per la semplificazione normativa di due legislature or sono. Il comitato, all'epoca, produsse una proposta di modificare lo statuto speciale per affidare permanentemente alla giunta provinciale il potere di emanare testi unici con valore di legge, delimitando in maniera rigorosa l'ambito d'intervento dell'esecutivo. L'iniziativa rimase tale; ma una prossima sessione di riforma dello statuto potrebbe affrontare la questione. Per questo il gruppo di lavoro, condividendo la sostanza di quella proposta, l'ha ripresa, con alcuni aggiornamenti. Se il nostro sistema normativo è composto da meno di 380 leggi provinciali in vigore, infatti, riorganizzandole in forma di testo unico il loro numero potrebbe calare ulteriormente, fino a 100 circa. Già alcuni anni fa avevamo formulato queste stime, sostanzialmente confermate da recenti proposte

in materia, divulgate a livello statale. Ma per procedere in questa direzione bisogna fornirsi di strumenti adeguati.

Pur sapendo che la strada per modificare lo statuto speciale è lunga, quindi, si pensava che, facendo procedere il più possibile una proposta in materia di testi unici, essa avrebbe acquisito forza in vista di una futura, più ampia revisione dello statuto. La proposta è stata formalizzata alla fine del 2005: il consiglio provinciale l'ha condivisa il 27 marzo 2007. Ma purtroppo il 7 novembre 2007 il consiglio provinciale di Bolzano, cui l'avevamo trasmesso, l'ha respinta, reputandola poco utile o poco tempestiva, e bloccando il procedimento. Anche in considerazione del fatto che il sistema normativo dei nostri vicini dovrebbe avere dimensioni parecchio maggiori del nostro, però, speriamo che l'iniziativa sia ripresa in un momento più propizio.

Va nella stessa direzione dei testi unici, in maniera più sottile e graduale, un'altra proposta, concretizzatasi nell'articolo 9 (e tabella A) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16. Si tratta dell'introduzione di titoli brevi per la citazione delle leggi provinciali più importanti e organiche. Prendendo spunto dalle esperienze di diversi altri paesi questi titoli brevi, oltre a facilitare la lettura delle citazioni, dovrebbero incentivare la riorganizzazione del sistema normativo sulla base di testi organici, anziché di leggi microsettoriali o di disposizioni sparse qua e là, che non sono mancate neppure negli ultimi anni.

Non va trascurato l'effetto di riordino e di semplificazione ottenibile migliorando la divulgazione delle norme. Anche perché la conoscenza delle politiche provinciali influisce senz'altro sulla loro effettività e quindi, in ultima analisi, sulla capacità d'incidere delle istituzioni. Qui si tratta di potenziare le banche dati, che forniscono il materiale per altre iniziative di divulgazione, oltretutto. Già ora quelle del consiglio e della giunta provinciale contengono i testi di leggi e regolamenti, le deliberazioni ecc., aggiornati in tempo reale; mentre grazie alla regione, per esempio, si possono consultare le sentenze del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per migliorare queste banche dati il gruppo di lavoro ha promosso dei

contatti fra i loro responsabili; dato che non è sempre facile coordinare soggetti e sistemi informativi diversi, inoltre, ha sollecitato la realizzazione di modalità d'interazione più evolute, come la possibilità di navigare da una banca dati all'altra (se non da un documento all'altro), in modo da connetterle meglio e da rendere più accessibili le informazioni. L'obiettivo è garantire che - a partire dall'esigenza concreta di un cittadino - sia più facile trovare tutto ciò che consente di soddisfarla: dai modelli per scrivere una domanda alle spiegazioni sulle cose da fare, al testo delle leggi che regolano una materia. Per far questo bisognerebbe realizzare un portale unico della pubblica amministrazione trentina: il gruppo di lavoro, di conseguenza, ha promosso l'ordine del giorno n. 266, approvato dal consiglio provinciale il 13 dicembre 2007, che impegna la giunta e gli altri soggetti interessati a procedere in questa direzione. E ha preso l'iniziativa di una lettera d'intenti (sottoscritta il 2 settembre 2008), che precisa i passi da compiere.

5. VALUTAZIONI SUGLI EFFETTI DELLE NORME

Il punto di partenza sono le già esistenti relazioni sulla copertura finanziaria e amministrativa, che contengono previsioni sugli effetti dei disegni di legge e sono entrate nel nostro ordinamento anche grazie al comitato per la semplificazione normativa che operò fra il 1995 e il 1998. L'articolo 23 della legge provinciale n. 4 del 1996 prevede queste relazioni per le iniziative della giunta; l'articolo 97 bis del regolamento interno del consiglio, risalente al 2004, stabilisce che le commissioni consiliari possono estendere l'indagine ad altri disegni di legge e ad altri temi, come la valutazione dell'impatto normativo. Ma queste norme e queste relazioni, finora, non hanno inciso molto sulla redazione dei testi e sul dibattito che precede la loro approvazione. Anche perché generano spesso valutazioni piuttosto sommarie, specie sul versante amministrativo: ad esempio quando mancano dati puntuali sui carichi di lavoro, sui costi, sulle ricadute organizzative di norme che incrementano il numero delle strutture o esternalizzano attività degli uffici. Bisogna notare, inoltre, che l'argomento ha dei

marginari di delicatezza politica, perché le relazioni potrebbero palesare (o nascondere) l'insostenibilità o l'insignificanza di un intervento.

Quanto alle valutazioni sugli effetti delle leggi già approvate ci sono diverse esperienze cui rifarsi: anzitutto quella delle clausole valutative. Queste prevedono che sia monitorata l'attuazione delle leggi: valutando gli effetti delle nuove norme i consiglieri (e non solo essi) potranno verificare se i loro obiettivi sono raggiunti in maniera semplice ed efficace; ed eventualmente correggere il tiro, modificando le leggi in questione. In tal modo, fra l'altro, si potrebbe dare un ruolo nuovo al consiglio, più attento alla ricaduta dei suoi provvedimenti, pronto a rimmetterli in discussione sulla base di dati concreti sui loro effetti.

In via sperimentale, quindi, il gruppo di lavoro ha proposto d'inserire due clausole valutative nelle leggi che pareva si prestassero meglio per tentare di percorrere questa strada, dato il loro impatto sulla vita dei cittadini, le loro implicazioni finanziarie e la loro relativa semplicità. Le proposte sono state approvate: la prima, in materia di asili nido, come articolo 11 ter della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (aggiunto dall'articolo 12 della legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17); una seconda, in materia di odontoiatria, come articolo 8 della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22. Dato che si tratta di attività sperimentali il gruppo di lavoro ha ritenuto di non predisporre ulteriori meccanismi formali, per ora; invece ha approvato alcune linee d'indirizzo sulle modalità con cui si potrebbe sviluppare l'argomento, attuando le norme appena approvate. Le clausole, comunque, prevedono che la giunta provinciale presenti relazioni mirate sull'attuazione delle leggi: visto che esse sono state approvate nell'ultimo anno, le prime relazioni arriveranno nella prossima legislatura.

Come chiariscono le linee d'indirizzo, inoltre, nell'attività di valutazione è importante adottare una linea di prudenza e gradualità, evitando di mettere in piedi, fin da subito, strutture costose e che potrebbero autoalimentarsi, senza soddisfare bisogni concreti. Se il metodo e il modello funzionassero - come speriamo - si potrà applicarlo, poi, alle relazioni sulla copertura finanziaria e amministrativa, rivitalizzando ed eventualmente estendendo quest'esperienza.

6. ALTRI INTERVENTI

Il gruppo di lavoro è intervenuto su diverse altre questioni, a prima vista poco appariscenti, ma che non sono parse meno importanti, nella logica dei piccoli passi e dell'influenza sui comportamenti quotidiani della pubblica amministrazione. S'è ritenuto che questa logica fosse più produttiva dei proclami e degli obiettivi ambiziosi ma irrealizzati, così frequenti nel nostro paese.

Un intervento di questo tipo riguarda l'argomento della modulistica: infatti buona parte dei rapporti fra il cittadino e le pubbliche amministrazioni passa per la compilazione di modelli, domande ecc., che non sono sempre immediatamente rintracciabili, né facilmente comprensibili. Una raccolta informatica della modulistica provinciale c'era già: ma il lavoro era incompleto, non sempre aggiornato e comunque migliorabile sul versante della semplificazione. Per la verità né il gruppo di lavoro, né il consiglio possono intervenire direttamente in questo campo, che è tipicamente amministrativo, e quindi ricade fra le competenze della giunta provinciale. Era possibile, piuttosto, dettare indirizzi precisi e verificabili sugli obiettivi da raggiungere: che sono la completezza, l'uniformazione, il coordinamento con le altre banche dati e la semplificazione della modulistica. Il gruppo di lavoro ha proposto d'inserire questi indirizzi in un progetto di legge in materia di attività amministrativa, successivamente tradotto in legge dal consiglio: ne è venuto l'articolo 10 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 7, che sostituisce l'articolo 9 della legge provinciale n. 23 del 1992, sull'attività amministrativa provinciale.

Non va dimenticato un intervento sulla razionalizzazione dei documenti prodotti dal consiglio provinciale: un indirizzo del gruppo di lavoro ha consentito di ridurre ancor più il numero di quelli spediti per posta, rinviando alle loro versioni informatiche, disponibili con maggior tempestività nel sito internet del consiglio. Non solo meno carte, quindi, ma anche meno spese per la loro riproduzione e il loro invio.

Nello stesso senso va una proposta rivolta a rendere più compiuta

l'informatizzazione del bollettino ufficiale della regione, sulla scia di quanto succede in Austria o (da più breve tempo) in Toscana. Questa proposta esce dal campo d'influenza più immediata del gruppo di lavoro, dato che il bollettino è curato dalla regione, e non dalla provincia. Comunque il suggerimento è stato trasmesso alla regione, che ha intrapreso i primi passi sulla strada indicata. Da notare che in questo caso, come in quello precedente, alcune recenti iniziative statali paiono andare nella direzione già indicata dal gruppo di lavoro.

Per il tramite del suo supporto tecnico il gruppo di lavoro ha seguito un'iniziativa interregionale diretta a modificare le regole di redazione degli atti normativi, per favorire gli interventi di semplificazione del linguaggio adottato dalle leggi e dai regolamenti. Recentemente quest'iniziativa è giunta in porto: gli uffici ne stanno preparando il recepimento a livello provinciale. In aggiunta, il gruppo di lavoro ha proposto altre misure utili a facilitare la conoscenza dei testi normativi, che dovrebbero essere realizzate nei prossimi mesi: come la predisposizioni di riassunti delle leggi, che in poche e semplici parole indirizzino i cittadini nella loro comprensione.

ALLEGATO A
Guida alla razionalizzazione delle leggi provinciali

- aggiornata al 17 settembre 2008 -

Il sistema normativo provinciale non è troppo affollato: dopo le abrogazioni promosse dal gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa comprende meno di 380 leggi e di 170 regolamenti. Inoltre una quarantina di leggi sarà abrogata prossimamente, per il verificarsi di condizioni già previste da altre leggi. Quindi la complicazione non deriva dalle troppe leggi provinciali: può venire, semmai, dal loro intrecciarsi con le molto più numerose norme statali e comunitarie. E deriva senz'altro dal fatto che molte leggi non disciplinano in maniera del tutto organica una materia.

Abbiamo individuato circa 55 leggi provinciali che disciplinano in maniera sufficientemente organica una materia. Un'altra settantina di leggi ha comunque un oggetto o regola una parte di materia sufficientemente ben definita. Infine in qualche materia (come quella dei tributi) non esistono provvedimenti ben articolati. Se esistessero solo leggi provinciali dedicate a regolare organicamente una materia, quindi, il loro numero potrebbe oscillare fra le 50 e le 100 leggi. Almeno 200 leggi in vigore, di conseguenza, sono di troppo: per conseguire gli obiettivi della semplificazione dovrebbero essere ricondotte a provvedimenti più organici.

La presenza di queste leggi è riconducibile a diversi fattori: talora si tratta di interventi molto settoriali, che il legislatore non ha voluto o non ha potuto ricondurre alle leggi che disciplinavano in maniera complessiva una materia (ad esempio aggiungendo un capo a queste ultime leggi). In parecchi casi si tratta di disposizioni residuali, collocate in leggi in gran parte superate, che le leggi successive non hanno saputo riprendere in mano. Comunque sia, se il legislatore dei prossimi anni volesse perseguire in maniera coerente gli obiettivi della semplificazione normativa, ogni volta che interviene in una materia dovrebbe verificare se è possibile e utile riprenderla in mano in maniera complessiva, riconducendo queste disposizioni più o meno isolate nell'ambito di provvedimenti più organici.

Nello schema che segue il titolo delle leggi più rilevanti e sufficientemente organiche è riassunto ed evidenziato in neretto corsivo. Queste leggi dovrebbero fornire la base degli interventi di razionalizzazione nella relativa materia.

Alcune altre leggi disciplinano in maniera abbastanza ben definita un oggetto: in tal caso quest'oggetto è evidenziato in neretto (non corsivo). In genere sarebbe opportuno riprendere queste leggi nell'ambito di provvedimenti più organici.

Ma la maggior parte delle leggi contiene solo disposizioni isolate, che toccano singoli aspetti di una materia e talora non sono ben armonizzate con le altre disposizioni che la regolano. Questo incrementa la complicazione a livello normativo e spesso anche a livello amministrativo, perché c'è il rischio che gli interventi in un settore, poggiando su norme eterogenee, non siano coordinati (ad esempio che si sovrappongano, che trattino in maniera diversa situazioni analoghe ecc.). Appena possibile, quindi, bisognerebbe ricondurre queste disposizioni nell'alveo di una legge che ridisciplini organicamente una materia. Apposite note dell'elenco che segue danno alcune prime indicazioni al riguardo.

Quel che s'è appena detto vale anche per le disposizioni delle leggi finanziarie, delle leggi collegate alla manovra di bilancio e delle altre leggi omnibus che non sono espresse come modifiche testuali di altre leggi o non hanno carattere palesemente transitorio. Anche queste leggi sono inserite nell'elenco: sarebbe auspicabile intervenire normativamente, individuando le disposizioni di queste leggi ancora attuali e abrogando le altre; le disposizioni ancora attuali, in un secondo tempo, dovrebbero

essere riprese nei provvedimenti più organici che ridisciplineranno ogni materia.

Lo schema enumera le leggi provinciali in vigore; non comprende le leggi abrogate a decorrere dal verificarsi di una condizione non ancora avveratasi (normalmente l'emanazione di un regolamento), oltre alle leggi che si limitano a modificare testualmente altre leggi o che contengono un chiaro termine di vigenza (come i bilanci). L'abrogazione di queste leggi è cosa sufficientemente certa e vicina nel tempo da renderle trascurabili, ai nostri fini.

Le leggi sono divise per materia, secondo il sistema di classificazione adottato in consiglio provinciale; non sono riportate le materie prive di leggi in vigore. Le leggi che riguardano più materie sono ricordate una sola volta, nella materia che più le riguarda.

1.2. RELAZIONI INTERNAZIONALI

1.2.2. (Assistenza allo sviluppo)	l.p. 15.3.2005, n. 4	<i>legge provinciale sulla solidarietà internazionale</i>
1.2.3. (Comunità europea)	l.p. 13.11.1998, n. 16	legge sull' ufficio provinciale di Bruxelles

1.3. AUTONOMIA REGIONALE

1.3. (Autonomia regionale)	l.p. 30.7.2008, n. 13	legge sulla giornata dell'autonomia e sui simboli della Provincia ; da riprendere nelle più organiche leggi in materia di beni culturali e di organizzazione provinciale
----------------------------	------------------------------	---

1.4. CONSIGLIO PROVINCIALE

1.4.1. (Elezioni e nomine)	l.p. 22.7.1980, n. 21	legge sulle nomine
	l.r. 8.8.1983, n. 7	legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. 1.10.2002, n. 13, artt. 12 e 18; l.p. 26.11.2002, n. 14, artt. 2 e 5). Le altre disposizioni sono superate dalla l.p. 5.3.2003, n. 2. Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002.
	l.p. 21.11.2002, n. 14	legge sull'organizzazione delle elezioni provinciali; da riprendere in mano fondendola in uno stesso testo con le disposizioni minori della l.p. n. 2 del 2003
	l.p. 5.3.2003, n. 2	<i>legge sulle elezioni provinciali</i>
1.4.3. (Referendum e iniziativa popolare)	l.r. 24.6.1957, n. 11	legge sui referendum regionali, parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. 1.10.2002, n. 13, art. 18). Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002
	l.p. 1.10.2002, n. 13	legge sui referendum confermativi delle leggi sulle elezioni provinciali
	l.p. 5.3.2003, n. 3	<i>legge sui referendum provinciali</i>

1.5. DIFENSORE CIVICO

1.5. (Difensore civico)	l.p. 20.12.1982, n. 28	<i>legge provinciale sul difensore civico</i>
-------------------------	-------------------------------	---

1.6. ORGANI E UFFICI PROVINCIALI

1.6.1. (Giunta provinciale)	l.p. 20.3.1976, n. 13	confusa normativa sui compensi della giunta provinciale , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
1.6.2. (Organizzazione e personale)	l.p. 20.1.1958, n. 4	confusa normativa sui compensi ai componenti di commissioni , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 27.6.1961, n. 4	disposizioni isolate sui comandi; da riprendere nella l.p. n. 7 del 1997
	l.p. 30.9.1974, n. 26	disposizioni isolate sul trattamento economico del personale
	l.p. 15.2.1980, n. 3	disposizioni isolate sul trattamento economico del personale
	l.p. 15.12.1980, n. 35	disposizioni isolate sul trattamento economico e sull'assicurazione del personale; da riprendere in mano in un provvedimento più organico

	l.p. 27.8.1982, n. 23	disposizioni isolate sui comandi; da riprendere nella l.p. n. 7 del 1997
	l.p. 29.4.1983, n. 12	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 3.9.1984, n. 8	disposizioni modificative e transitorie
	l.p. 28.12.1984, n. 17	disposizioni modificative e isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 1.9.1986, n. 27	disposizioni isolate sui compensi ai componenti di commissioni, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 8.6.1987, n. 10	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 4.1.1988, n. 2	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 25.7.1988, n. 23	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 1.8.1988, n. 24	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 23.2.1990, n. 6	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 13.1.1992, n. 3	disposizione isolata sul personale forestale, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 24.1.1992, n. 5	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 12.2.1996, n. 3	legge sulla proroga degli organi amministrativi
	l.p. 3.4.1997, n. 7	<i>legge sul personale della provincia</i>
	l.p. 17.6.2004, n. 6	legge omnibus
	l.p. 14.11.2006, n. 10	disposizioni transitorie sulle assunzioni in provincia
1.6.3. (Attività amministrativa)	l.p. 27.8.1982, n. 20	disposizioni isolate sulle sanzioni , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 19.7.1990, n. 23	<i>legge sui contratti e sui beni provinciali</i>
	l.p. 30.11.1992, n. 23	<i>legge provinciale sull'attività amministrativa</i>
1.6.4. (Programmazione, statistica e informatica)	l.p. 19.11.1979, n. 10	disposizioni isolate sugli interventi finanziari provinciali , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 6.5.1980, n. 10	legge sull' informatica
	l.p. 13.4.1981, n. 6	legge sulla statistica
	l.p. 23.8.1982, n. 17	disposizioni isolate connesse alla l.p. n. 10 del 1979, da riprendere in mano assieme ad essa
	l.p. 12.3.1990, n. 10	disposizioni modificative e disposizioni isolate su alcuni progetti, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 8.7.1996, n. 4	<i>legge sulla programmazione provinciale</i>
	l.p. 23.11.1998, n. 17	<i>legge provinciale sulla montagna</i>

1.7. ENTI LOCALI

1.7. (Enti locali)	l.p. 15.6.2005, n. 7	<i>legge provinciale sul consiglio delle autonomie</i>
	l.p. 16.6.2006, n. 3	legge sulle comunità e sugli uffici provinciali
1.7.2. (Comuni)	l.r. 6.4.1956, n. 5	legge regionale sugli organi comunali, parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. 1.10.2002, n. 13, art. 18). Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002
	l.r. 30.11.1994, n. 3	legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. 1.10.2002, n. 13, art. 18; l.p. 21.11.2002, n. 14, art. 1). Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002
	l.p. 27.6.2005, n. 8	<i>legge provinciale sulla polizia locale</i>
	l.p. 16.11.2007, n. 21	legge sui rapporti con il Veneto in materia di enti locali

1.8. FINANZA

1.8.1. (Contabilità)	l.p. 4.1.1975, n. 4	legge sulla tesoreria provinciale; da far confluire nella l.p. n. 7 del 1979
	l.p. 14.9.1979, n. 7	<i>legge provinciale di contabilità</i>
	l.p. 14.9.1979, n. 8	legge finanziaria
	l.p. 10.4.1980, n. 8	legge finanziaria
	l.p. 28.8.1980, n. 28	legge finanziaria
	l.p. 23.2.1981, n. 2	legge finanziaria
	l.p. 1.9.1981, n. 19	legge finanziaria
	l.p. 25.1.1982, n. 3	legge finanziaria
	l.p. 21.8.1982, n. 14	legge finanziaria
	l.p. 15.3.1983, n. 6	legge finanziaria
	l.p. 16.8.1983, n. 26	legge finanziaria
	l.p. 30.7.1984, n. 2	legge finanziaria
	l.p. 25.2.1985, n. 3	legge finanziaria
	l.p. 19.8.1985, n. 13	legge finanziaria
	l.p. 10.3.1986, n. 7	legge finanziaria
	l.p. 17.10.1986, n. 28	legge finanziaria
	l.p. 20.1.1987, n. 3	legge finanziaria
	l.p. 31.8.1987, n. 19	legge finanziaria
	l.p. 19.1.1988, n. 4	legge finanziaria
	l.p. 1.9.1988, n. 29	legge finanziaria
l.p. 21.11.1988, n. 41	legge finanziaria	
l.p. 18.9.1989, n. 7	legge finanziaria	
l.p. 12.3.1990, n. 8	legge finanziaria	

l.p. 24.8.1990, n. 24	legge finanziaria
l.p. 28.1.1991, n. 2	legge finanziaria
l.p. 31.8.1991, n. 18	legge finanziaria
l.p. 30.1.1992, n. 6	legge finanziaria
l.p. 16.10.1992, n. 19	legge finanziaria
l.p. 1.2.1993, n. 3	legge finanziaria
l.p. 3.9.1993, n. 23	legge finanziaria
l.p. 10.12.1993, n. 39	legge finanziaria
l.p. 12.9.1994, n. 4	legge finanziaria
l.p. 3.2.1995, n. 1	legge finanziaria
l.p. 7.8.1995, n. 8	legge finanziaria
l.p. 2.2.1996, n. 1	legge finanziaria
l.p. 9.9.1996, n. 8	legge finanziaria
l.p. 3.2.1997, n. 2	legge finanziaria
l.p. 7.7.1997, n. 10	legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 8.9.1997, n. 13	legge finanziaria
l.p. 30.1.1998, n. 1	legge finanziaria
l.p. 23.2.1998, n. 3	legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 27.7.1998, n. 8	legge finanziaria
l.p. 11.9.1998, n. 10	legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 6.11.1998, n. 13	legge finanziaria
l.p. 23.8.1999, n. 1	legge finanziaria
l.p. 27.8.1999, n. 3	legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 31.1.2000, n. 1	legge finanziaria
l.p. 20.3.2000, n. 3	legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 5.2.2001, n. 1	legge finanziaria
l.p. 22.3.2001, n. 3	legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 16.8.2001, n. 6	legge finanziaria
l.p. 31.12.2001, n. 11	legge finanziaria
l.p. 19.2.2002, n. 1	legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 25.7.2002, n. 9	legge finanziaria
l.p. 30.12.2002, n. 15	legge finanziaria
l.p. 1.8.2003, n. 5	legge finanziaria
l.p. 12.5.2004, n. 4	legge finanziaria
l.p. 10.2.2005, n. 1	legge finanziaria

	l.p. 29.12.2005, n. 20	legge finanziaria
	l.p. 29.12.2006, n. 11	legge finanziaria
	l.p. 21.12.2007, n. 24	legge finanziaria
	l.p. 12.9.2008, n. 16	legge finanziaria
1.8.2. (Finanza locale)	l.p. 24.5.1978, n. 20	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 6.9.1979, n. 6	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 23.8.1982, n. 16	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 1.9.1986, n. 26	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 3.9.1987, n. 22	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 3.7.1990, n. 20	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 15.11.1993, n. 36	<i>legge provinciale sulla finanza locale</i>
1.8.3. (Tributi)	l.p. 5.7.1993, n. 15	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 7.1.1997, n. 1	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 28.6.2005, n. 9	disposizioni isolate sui tributi catastali, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
1.8.4. (Beni pubblici)	l.p. 10.9.1973, n. 46	contiene solo disposizioni provvedimentali (trasferimento di beni)
	l.p. 9.12.1978, n. 54	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)

2.1. AGRICOLTURA E FORESTE

2.1.1. (Agricoltura e agriturismo)	l.p. 7.8.1955, n. 9	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
	l.r. 17.3.1964, n. 16	legge regionale sui consorzi antigrandine (recepita nel nostro ordinamento), da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 18.8.1975, n. 31	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
	l.p. 26.11.1976, n. 39	disposizioni isolate; da riprendere nella l.p. n. 4 del 2003
	l.p. 31.1.1977, n. 11	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni) e transitorie
	l.p. 20.6.1980, n. 19	contiene solo disposizioni provvedimentali (trasferimento di beni e personale)
	l.p. 27.12.1982, n. 33	disposizioni isolate in materia di vivai, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 20.11.1987, n. 27	contiene solo disposizioni modificative e transitorie
	l.p. 18.11.1988, n. 38	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico

	l.p. 14.2.1991, n. 5	disposizioni modificative, transitorie e isolate, da riprendere in mano
	l.p. 7.4.1992, n. 14	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 4.9.2000, n. 11	disposizioni modificative e disposizioni sull' archivio provinciale delle imprese agricole , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 19.12.2001, n. 10	<i>legge provinciale sull'agriturismo</i>
	l.p. 28.3.2003, n. 4	<i>legge provinciale sull'agricoltura</i>
	l.p. 11.3.2005, n. 3	legge omnibus
	l.p. 3.4.2007, n. 9	legge sulla bonifica e sui fondi agricoli
	l.p. 19.10.2007, n. 18	disposizioni sugli organismi geneticamente modificati; da riprendere come integrazioni della l.p. n. 4 del 2003
	l.p. 11.3.2008, n. 2	legge sull' apicoltura
	l.p. 4.8.2008, n. 15	legge provvedimento sul distretto agricolo del Garda trentino ; materia da disciplinare in termini più generali, nell'ambito di una legge organica, assieme all'art. 49 della l.p. n. 11 del 2007 e all'art. 103 della l.p. n. 1 del 2002
2.1.2. (Zootecnia)	l.p. 28.12.1984, n. 16	legge sulla riproduzione animale
	l.p. 19.2.2002, n. 2	legge sull' istituto zooprofilattico delle Venezie
2.1.3. (Foreste)	l.p. 31.10.1977, n. 30	disposizioni isolate sugli incendi boschivi; da riprendere nella l.p. n. 11 del 2007
	l.p. 23.5.2007, n. 11	<i>legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura</i> ; disciplina anche le aree protette (parchi e riserve), la tutela dei funghi, della flora e della fauna minore
	l.p. 25.7.2008, n. 12	disposizioni sulla biomassa legnosa ; da riprendere in un provvedimento più organico, nell'ambito della l.p. n. 11 del 2007 o della l.p. n. 14 del 1980
2.1.4. (Usi civici e masi chiusi)	l.p. 28.10.1960, n. 12	legge sulle Regole di Spinale e Manez
	l.p. 1.4.1978, n. 15	riguarda una comunità familiare montana
	l.p. 23.11.2004, n. 9	legge omnibus
	l.p. 14.6.2005, n. 6	<i>legge provinciale sugli usi civici</i>
	l.p. 21.7.2006, n. 4	disposizioni modificative e d'interpretazione autentica (materialmente non connesse)

2.2. MINIERE, CAVE E ACQUE MINERALI

2.2. (Miniere, cave e acque minerali)	l.r. 21.11.1958, n. 28	legge regionale sugli idrocarburi (recepita nel nostro ordinamento), da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 6 del 1988
	l.p. 24.8.1973, n. 34	disposizione isolata sui canoni; da riprendere nella l.p. n. 7 del 2006
	l.p. 20.6.1983, n. 21	legge sulle acque termali
	l.p. 18.2.1988, n. 6	legge sulle miniere
	l.p. 15.1.1993, n. 2	disposizioni provvedimentali sulle terme di Levico

	l.p. 16.12.1993, n. 42	tutti gli articoli in vigore contengono disposizioni transitorie o comunque superate
	l.p. 24.10.2006, n. 7	<i>legge provinciale sulle cave</i>

2.3. ENERGIA

2.3. (Energia)	l.p. 29.5.1980, n. 14	<i>legge provinciale sul risparmio energetico</i>
	l.p. 22.12.1980, n. 42	disposizioni isolate su convenzioni in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 17.3.1983, n. 8	legge sulla metanizzazione
	l.p. 13.7.1995, n. 7	legge sugli elettrodotti
	l.p. 6.3.1998, n. 4	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 3.10.2007, n. 16	legge sul risparmio energetico e l' inquinamento luminoso , da riprendere in mano in un provvedimento più organico

2.4. INDUSTRIA

2.4. (Industria)	l.p. 9.4.1973, n. 13	partecipazione alla Tecnofin e disposizioni connesse
	l.p. 23.10.1974, n. 34	disposizioni sui fondi di garanzia , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 31.1.1978, n. 12	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
	l.p. 23.11.1987, n. 29	contiene solo disposizioni modificative (in corso di superamento) e transitorie
	l.p. 12.7.1993, n. 17	legge sui servizi alle imprese ; da riprendere nella l.p. n. 6 del 1999
	l.p. 23.8.1993, n. 18	disposizioni modificative e disposizioni isolate sui fondi di garanzia , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 13.12.1999, n. 6	<i>legge provinciale sugli incentivi alle imprese</i>

2.5. ARTIGIANATO

2.5. (Artigianato)	l.p. 27.12.1982, n. 32	legge sui tassidermisti
	l.p. 6.8.1985, n. 11	disposizioni prevalentemente provvedimentali (trasferimento di beni e personale)
	l.p. 1.8.2002, n. 11	<i>legge provinciale sull'artigianato</i>

2.6. COMMERCIO

2.6. (Commercio)	l.p. 2.9.1978, n. 35	disposizioni sulle fiere ; da riprendere nella l.p. n. 4 del 2000
	l.p. 2.6.1980, n. 15	disposizioni isolate sulla formazione professionale nel commercio; da riprendere nella l.p. n. 4 del 2000
	l.p. 3.1.1983, n. 3	disposizioni isolate sulle svendite; da riprendere nella l.p. n. 4 del 2000
	l.p. 22.12.1983, n. 46	disposizioni sul commercio , parzialmente superate (in maniera poco chiara); da riprendere nella l.p. n. 4 del 2000

	l.p. 4.7.1984, n. 1	disposizioni isolate connesse alla l.p. n. 46 del 1983, da riprendere in mano assieme ad essa
	l.p. 17.5.1991, n. 8	disposizioni isolate su fiere e centri commerciali; da riprendere nella l.p. n. 4 del 2000
	l.p. 21.4.1997, n. 8	legge sulla tutela dei consumatori
	l.p. 8.5.2000, n. 4	<i>legge provinciale sul commercio</i>

2.7. TURISMO

2.7.1. (Imprese turistiche)	l.p. 17.3.1988, n. 9	legge sulle agenzie di viaggio
	l.p. 22.8.1988, n. 27	disposizioni isolate in materia di agevolazioni ai comuni, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 13.12.1990, n. 33	<i>legge provinciale sui campeggi</i>
	l.p. 14.7.2000, n. 9	legge sui ristoranti e disposizioni sugli alberghi, da riprendere in mano riconducendole alla l.p. n. 7 del 2002
	l.p. 15.5.2002, n. 7	<i>legge provinciale sulla ricettività turistica</i>
	l.p. 15.11.2007, n. 20	disposizioni modificative e transitorie
2.7.2. (Professioni turistiche)	l.p. 14.2.1992, n. 12	legge sulle guide turistiche
2.7.3. (Promozione turistica)	l.p. 15.4.2002, n. 6	legge sui segnali turistici, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 11.6.2002, n. 8	<i>legge provinciale sulla promozione turistica</i>
	l.p. 29.7.2005, n. 13	disposizioni modificative e transitorie
2.7.4. (Alpinismo)	l.p. 15.3.1993, n. 8	<i>legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini</i>
	l.p. 23.8.1993, n. 20	legge sulle guide alpine e sui maestri di sci

2.8. LAVORO

2.8. (Lavoro)	l.p. 16.6.1983, n. 19	<i>legge provinciale sul lavoro</i>
	l.p. 10.12.1993, n. 41	legge sulle pari opportunità
	l.p. 10.10.2006, n. 6	legge sull' apprendistato
	l.p. 9.2.2007, n. 3	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
2.8.2. (Immigrazione ed emigrazione)	l.p. 2.5.1990, n. 13	<i>legge provinciale sull'immigrazione</i>
	l.p. 3.11.2000, n. 12	<i>legge provinciale sugli emigrati trentini</i>

3.1. ASSISTENZA SOCIALE

3.1. (Assistenza sociale)	l.p. 29.8.1977, n. 20	legge sui consultori
	l.p. 1.9.1980, n. 30	disposizioni isolate; quelle non provvedimentali (e cioè quelle che non riguardano il trasferimento di beni e personale) sono da riprendere nella l.p. n. 13 del 2007
	l.p. 23.11.1983, n. 42	disposizioni provvedimentali (trasferimento di beni e personale)

	l.p. 28.5.1998, n. 6	legge sugli anziani
	l.p. 14.2.2007, n. 5	<i>legge provinciale sui giovani</i>
	l.p. 3.4.2007, n. 10	legge sul garante dell'infanzia
	l.p. 27.7.2007, n. 13	<i>legge provinciale sulle politiche sociali</i>
	l.p. 25.7.2008, n. 11	disposizioni sugli anziani; da riprendere in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 6 del 1998
3.1.2. (Volontariato)	l.p. 13.2.1992, n. 8	<i>legge provinciale sul volontariato</i>
3.1.3. (Handicappati)	l.p. 7.8.1978, n. 28	disposizioni isolate, mai modificate; da riprendere nella l.p. n. 8 del 2003
	l.p. 7.1.1991, n. 1	legge sulle barriere architettoniche
	l.p. 15.6.1998, n. 7	legge sugli invalidi ; da riprendere nella l.p. n. 8 del 2003
	l.p. 10.9.2003, n. 8	<i>legge provinciale sull'handicap</i>

3.2. SANITA'

3.2.1. (Organizzazione sanitaria)	l.p. 1.4.1993, n. 10	<i>legge sul servizio sanitario provinciale</i>
	l.p. 28.8.1995, n. 10	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 28.7.2005, n. 12	disposizioni isolate sul consiglio sanitario e sul piano sanitario, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
3.2.2. (Personale sanitario)	l.p. 20.3.1978, n. 14	legge sulla formazione del personale sanitario . Da riprendere in mano in un provvedimento più organico, armonizzandola con le successive disposizioni in materia
	l.p. 29.8.1983, n. 30	disposizioni modificative e transitorie in materia di formazione del personale sanitario. Da riprendere in mano e armonizzare con la l.p. n. 14 del 1978
	l.p. 24.8.1989, n. 5	disposizioni isolate sulla formazione del personale sanitario, da riprendere in mano in un provvedimento più organico (assieme alla l.p. n. 14 del 1978 e alla l.p. n. 30 del 1983)
	l.p. 18.6.1990, n. 19	disposizioni isolate sui compensi ai componenti di commissioni, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 6.2.1991, n. 4	disposizioni isolate sulla formazione del personale sanitario, da riprendere in mano in un provvedimento più organico (assieme alla l.p. n. 14 del 1978, alla l.p. n. 30 del 1983 e alla l.p. n. 5 del 1989)
3.2.3. (Igiene)	l.p. 29.8.1983, n. 29	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 5.9.1988, n. 33	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 5.11.1991, n. 23	disposizioni da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 19.2.1993, n. 5	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 22.12.2004, n. 13	legge omnibus

	l.p. 15.11.2007, n. 19	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 20.6.2008, n. 7	legge sulla cremazione , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alle altre disposizioni in materia cimiteriale
3.2.4. (Assistenza sanitaria)	l.p. 16.8.1982, n. 13	legge sulle nascite
	l.p. 27.8.1982, n. 19	disposizioni isolate sulla veterinaria, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 29.10.1983, n. 34	legge sull' alcolismo e le tossicodipendenze
	l.p. 4.8.1986, n. 23	disposizioni isolate sulla veterinaria, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 19.6.1989, n. 3	disposizioni isolate sulla spesa sanitaria, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 24.12.1990, n. 34	legge sulla dialisi
	l.p. 29.11.1993, n. 37	legge sulle donazione di midollo osseo
	l.p. 6.12.1993, n. 38	legge sul piano sanitario provinciale, a termine incerto e in via di superamento
	l.p. 12.12.2007, n. 22	legge sull' odontoiatria
	l.p. 6.5.2008, n. 4	disposizioni isolate sull'uso di sostanze psicotrope , da riprendere in mano in un provvedimento più organico

3.3. ISTRUZIONE

3.3.1. (Scuola)	l.p. 16.7.1990, n. 22	disposizioni transitorie in materia di personale scolastico, da riprendere in mano
	l.p. 2.11.1993, n. 29	legge sull' istruzione universitaria
	l.p. 17.12.1993, n. 43	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 14.7.1997, n. 11	legge sull' insegnamento delle lingue straniere
	l.p. 15.3.2005, n. 5	disposizioni modificative e transitorie
	l.p. 7.8.2006, n. 5	<i>legge provinciale sulla scuola</i>
	l.p. 30.7.2008, n. 14	disposizioni modificative e una disposizione a termine di prossima scadenza
3.3.2. (Assistenza ed edilizia scolastica)	l.p. 28.10.1960, n. 14	disposizioni isolate sull'assistenza scolastica; da riprendere nella l.p. n. 5 del 2006
	l.p. 21.12.1984, n. 13	legge sull' edilizia universitaria
	l.p. 19.4.1985, n. 6	disposizioni provvedimentali e altre disposizioni connesse alla l.p. n. 13 del 1984
3.3.3. (Formazione professionale)	l.p. 3.9.1987, n. 21	l'art. 119 e allegato B, lettera k) della l.p. 7 agosto 2006, n. 5 abrogano questa legge a far data da una condizione non ancora verificatasi, eccettuando dall'abrogazione l'art. 15, che riguarda il fondo sociale europeo ed è da riprendere in mano
	l.p. 14.2.2007, n. 4	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico

3.4. SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILI NIDO

3.4. (Scuola dell'infanzia e asili nido)	l.p. 21.3.1977, n. 13	legge provinciale sulle scuole dell'infanzia
	l.p. 15.11.1988, n. 34	disposizioni modificative e a termine
	l.p. 10.9.1993, n. 27	disposizioni isolate, da riprendere in mano riconducendole alla l.p. n. 13 del 1977
	l.p. 12.3.2002, n. 4	legge provinciale sugli asili nido
	l.p. 23.7.2004, n. 7	legge omnibus
	l.p. 19.10.2007, n. 17	disposizioni modificative e transitorie

3.5. SPORT E ATTIVITÀ RICREATIVE

3.5. (Sport e attività ricreative)	l.p. 16.7.1990, n. 21	legge provinciale sullo sport
	l.p. 8.11.1993, n. 31	legge sui fuoristrada

3.6. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

3.6. (Beni e attività culturali)	l.p. 14.8.1975, n. 29	legge sull' Istituto culturale ladino
	l.p. 14.2.1980, n. 2	disposizioni isolate sulla catalogazione dei beni culturali ; da riprendere nella l.p. n. 1 del 2003
	l.p. 12.9.1983, n. 31	disposizioni modificative e transitorie in materia di beni culturali
	l.p. 27.8.1987, n. 16	legge sulla toponomastica
	l.p. 11.1.1990, n. 2	disposizioni isolate in materia televisiva, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 10.6.1991, n. 11	legge sulla pace
	l.p. 17.2.2003, n. 1	legge provinciale sui beni culturali
	l.p. 2.8.2005, n. 14	legge provinciale sulla ricerca
	l.p. 16.12.2005, n. 19	legge sul comitato provinciale per le comunicazioni
	l.p. 24.10.2006, n. 8	disposizioni modificative e d'interpretazione autentica (materialmente non connesse)
	l.p. 8.2.2007, n. 2	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 11 del 1991
	l.p. 3.10.2007, n. 15	legge provinciale sulle attività culturali

3.7. MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE

3.7. (Minoranze etniche e linguistiche)	l.p. 2.9.1985, n. 15	legge sugli zingari
	l.p. 13.2.1997, n. 4	legge sull' insegnamento del ladino
	l.p. 19.6.2008, n. 6	legge provinciale sulle minoranze linguistiche

4.1. URBANISTICA

4.1. (Urbanistica)	l.p. 12.9.1967, n. 7	contiene solo disposizioni in corso di superamento (PUP - compensatori)
--------------------	-----------------------------	---

	l.p. 16.8.1977, n. 16	contiene solo disposizioni in corso di superamento (variante al PUP - comprensori)
	l.p. 4.3.1980, n. 5	disposizioni isolate (e mai modificate) sulla cartografia provinciale ; da riprendere nella l.p. n. 1 del 2008
	l.p. 2.9.1985, n. 16	I sanatoria edilizia; collegata alla l.p. n. 5 del 1995
	l.p. 9.11.1987, n. 26	piano urbanistico provinciale in corso di superamento
	l.p. 5.9.1991, n. 22	l'art. 150 della l.p. 4.3.2008, n. 1 abroga gran parte delle disposizioni di questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi; le tre disposizioni non abrogate devono essere riprese in un provvedimento più organico
	l.p. 15.1.1993, n. 1	legge provinciale sugli insediamenti storici
	l.p. 18.4.1995, n. 5	II sanatoria edilizia
	l.p. 28.4.1997, n. 9	legge sugli impianti radio
	l.p. 7.8.2003, n. 7	variante al piano urbanistico provinciale in corso di superamento
	l.p. 8.3.2004, n. 3	III sanatoria edilizia
	l.p. 11.11.2005, n. 16	disposizioni modificative e transitorie, da riprendere nella l.p. n. 1 del 2008 o da abrogare
	l.p. 4.3.2008, n. 1	legge urbanistica provinciale

4.2. ESPROPRIAZIONE

4.2. (Espropriazione)	l.p. 28.6.1982, n. 10	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 19.2.1993, n. 6	legge provinciale sugli espropri

4.3. ACQUE PUBBLICHE E OPERE IDRAULICHE

4.3. (Acque pubbliche e opere idrauliche)	l.p. 8.7.1976, n. 18	legge provinciale sulle acque pubbliche
	l.p. 6.7.1988, n. 21	disposizioni a termine non scadute (prorogate da leggi successive; proroghe risalenti ancora agli anni '50)
	l.p. 7.3.1997, n. 5	disposizioni modificative e transitorie
	l.p. 5.2.2007, n. 1	legge sui rapporti con il Veneto in materia idroelettrica

4.4. OPERE PUBBLICHE

4.4. (Opere pubbliche)	l.r. 5.11.1968, n. 40	legge regionale recepita nell'ordinamento provinciale, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 5.1.1970, n. 1	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
	l.p. 30.12.1971, n. 18	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
	l.p. 14.8.1972, n. 14	disposizioni isolate e mai modificate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 10.9.1973, n. 42	legge (mai modificata) sulla classificazione delle strade
	l.p. 23.1.1975, n. 16	disposizioni isolate sul finanziamento di opere pubbliche, da riprendere in mano in un provvedimento più organico

	l.p. 1.9.1975, n. 46	disposizioni isolate sul finanziamento di opere pubbliche, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 4.9.1978, n. 37	disposizioni isolate sul finanziamento di opere pubbliche, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 3.1.1983, n. 2	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 21.4.1986, n. 11	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
	l.p. 25.11.1988, n. 44	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 25.11.1988, n. 49	legge sulle piste ciclabili
	l.p. 10.9.1993, n. 26	<i>legge provinciale sui lavori pubblici</i>
	l.p. 16.5.2000, n. 6	disposizioni modificative e transitorie
	l.p. 24.7.2008, n. 10	disposizioni modificative e disposizioni isolate a carattere parzialmente transitorio; una è da riprendere come modificazione della l.p. n. 26 del 1993

4.5. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI

4.5. (Protezione civile e servizio antincendi)	l.r. 20.8.1954, n. 24	legge regionale sul servizio antincendi , parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale
	l.r. 2.9.1978, n. 17	legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale
	l.p. 27.8.1982, n. 21	disposizioni isolate su valanghe e piani di ricostruzione, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 1.4.1986, n. 10	disposizioni a termine (incerto) sulla catastrofe di Stava
	l.p. 20.11.1987, n. 28	disposizioni a termine (incerto) sulla catastrofe di Stava
	l.p. 22.8.1988, n. 26	legge sul servizio antincendi
	l.p. 10.1.1992, n. 2	<i>legge provinciale sulla protezione civile</i>
	l.p. 29.4.1993, n. 14	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico

4.6. EDILIZIA ABITATIVA

4.6. (Edilizia abitativa)	l.p. 7.6.1983, n. 18	disposizioni isolate; da riprendere in mano nella l.p. n. 15 del 2005
	l.p. 18.6.1990, n. 16	legge sull' edilizia per gli anziani , da riprendere in mano assieme alla l.p. n. 21 del 1992
	l.p. 13.11.1992, n. 21	legge sull' edilizia agevolata
	l.p. 7.11.2005, n. 15	legge sull' edilizia residenziale pubblica , da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 21 del 1992
	l.p. 12.9.1994, n. 6	disposizioni modificative e transitorie

4.7. TRASPORTI

4.7. (Trasporti)	l.p. 24.12.1962, n. 14	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
------------------	-------------------------------	---

	l.p. 12.12.1967, n. 10	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
	l.p. 2.8.1972, n. 6	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
	l.p. 7.6.1983, n. 17	disposizioni provvedimentali sull'interporto, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 15.1.1990, n. 4	legge sulla navigazione pubblica nel lago di Garda
	l.p. 26.11.1990, n. 31	disposizioni transitorie sui porti lacuali, da riprendere in mano
	l.p. 16.3.1992, n. 13	legge sugli incentivi agli autotrasportatori , da riprendere in mano nella l.p. n. 6 del 1999
	l.p. 9.7.1993, n. 16	legge provinciale sui trasporti
	l.p. 15.11.2001, n. 9	legge sui laghi
4.7.1. (Impianti di risalita)	l.r. 16.4.1968, n. 3	legge regionale sul Laboratorio tecnologico impianti a fune , recepita nell'ordinamento provinciale. Da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 7 del 1987
	l.p. 21.4.1987, n. 7	legge provinciale sugli impianti a fune
	l.p. 15.11.1988, n. 35	legge sui contributi agli impianti a fune

4.8. TUTELA DELL'AMBIENTE

4.8. (Tutela dell'ambiente)	l.p. 29.8.1988, n. 28	legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale
	l.p. 27.11.1990, n. 32	legge sul ripristino ambientale
4.8.1. (Tutela del paesaggio)	l.p. 31.10.1983, n. 37	legge sul patrimonio mineralogico e speleologico
4.8.2. (Zone protette)	l.p. 30.8.1993, n. 22	legge sul parco dello Stelvio
	l.p. 15.12.2004, n. 10	legge omnibus
4.8.3. (Inquinamento)	d.p.g.p. 26.1.1987, n. 1-41/Legisl.	testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ; inserito fra le leggi perché legificato dalla l.p. 25.7.1988, n. 22
	l.p. 25.7.1988, n. 22	disposizioni modificative e altre disposizioni a termine o isolate
	l.p. 15.1.1990, n. 3	disposizioni modificative e altre disposizioni a termine o isolate
	l.p. 18.3.1991, n. 6	disposizioni modificative e disposizioni isolate in materia di inquinamento acustico, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 27.8.1993, n. 21	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
	l.p. 11.9.1995, n. 11	legge sull' agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
	l.p. 12.8.1996, n. 5	legge sul volo
	l.p. 14.4.1998, n. 5	legge sui rifiuti ; da riprendere in mano riconducendola al testo unico provinciale sugli inquinamenti

4.8.4. (Tutela della flora e della fauna, caccia e pesca)	l.r. 7.9.1964, n. 30	legge regionale sulle riserve di caccia (parzialmente recepita nel nostro ordinamento), da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 24 del 1991
	l.p. 12.12.1978, n. 60	<i>legge provinciale sulla pesca</i>
	l.p. 9.12.1991, n. 24	<i>legge provinciale sulla caccia</i>